NORME SUL RIORDINAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Art. 33

Riconoscimento dei periodi di iscrizione al Fondo di cui alla legge n. 638 del 1955

Per gli iscritti al Fondo alla data del 1° novembre 1967, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente alla data predetta, gia' riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sono utili ai fini del diritto alle prestazioni previste dalla presente legge. Sono inoltre utili, ai fini di cui al precedente comma, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente al 1° maggio 1946, gia' riconosciuti ai sensi degli articoli 33 e 39 della legge 1° luglio 1955, n. 638. I periodi gia' riscattati, a norma dell'articolo 36 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sono utili ai soli effetti della pensione complessiva, qualora ne sia conseguito il diritto; in caso contrario, le somme versate a titolo di riscatto saranno rimborsate all'iscritto od ai suoi aventi causa.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-riordinamento-del-fondo-di-previdenza-per-il-personale/art-33-riconoscimento-dei-periodi-di-iscrizione-al-fondo-di-cui-alla-legge-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it